

### RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 28 giugno al 4 luglio 1988)

#### INDICE

ANDÒ: per una sollecita perequazione delle pensioni d'annata a tutto il personale civile e militare dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della repubblica 18 maggio 1987, n. 189 (4-00810) (risp. CIRINO POMICINO, <i>ministro senza portafoglio per la funzione pubblica</i> )	Pag. 799
CALVI: per il conferimento delle funzioni dirigenziali attribuite al personale della nona qualifica funzionale anche ai funzionari statali dei ruoli ad esaurimento (4-00092) (risp. CIRINO POMICINO, <i>ministro senza portafoglio per la funzione pubblica</i> )	800
FLORINO: per l'emanazione di una deliberazione che consenta ai dipendenti del comune di Napoli, assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, di fruire dei benefici previsti nel contratto di lavoro della categoria ai fini dell'inquadramento funzionale (4-01270) (risp. CIRINO POMICINO, <i>ministro senza portafoglio per la funzione pubblica</i> )	801
POLLICE: per l'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 113, inerente la mobilità del personale statale, e per un intervento volto a garantire la permanenza in servizio degli impiegati risultati non idonei agli esami previsti dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, ed esclusi dal successivo provvedimento di sanatoria (4-0214) (risp. CIRINO POMICINO, <i>ministro senza portafoglio per la funzione pubblica</i> )	Pag. 802
sull'opportunità di utilizzare gli aerei DC9 anziché gli ATR12 sulla rotta Roma-Trapani-Pantelleria e viceversa, e per il potenziamento dei collegamenti aerei con l'isola (4-01309) (risp. SANTUZ, <i>ministro dei trasporti</i> )	803
ROSATI: sulle conseguenze derivanti dalla tendenza di numerosi istituti di credito di appaltare a società private lo svolgimento di servizi propri dell'azienda creditizia, con particolare riferimento alla tutela del segreto bancario e dell'assetto organizzativo degli istituti (4-01131) (risp. AMATO, <i>ministro del tesoro</i> )	804



ANDÒ. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* -  
Premesso:

che, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 189 del 18 maggio 1987, è stata disposta la completa perequazione delle pensioni a favore del personale statale, civile e militare, limitatamente all'alta dirigenza, collocato in quiescenza dal gennaio 1979 al dicembre 1985, con decorrenza economica dal 1° agosto 1987;

che non si è, a tutt'oggi, provveduto a completare la perequazione delle pensioni relative a tutto il restante personale civile e militare;

che è indiscutibile l'eguale diritto perequativo per tutto il rimanente, numeroso, benemerito personale statale, per motivi di giustizia distributiva,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative, necessarie ed urgenti, si intenda adottare in favore degli statali, civili e militari, che fino ad oggi hanno visto disattesi i loro diritti e, nel migliore dei casi, sono stati beneficiati da leggi tampone o con modesti acconti.

(4-00810)

(16 dicembre 1987)

RISPOSTA. - Va preliminarmente osservato che il provvedimento (decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito dalla legge 14 novembre 1987, n. 468) con il quale si è disposta la riliquidazione dei trattamenti pensionistici a favore dei dirigenti civili e militari dello Stato collocati a riposo successivamente al 1° gennaio 1979, si è reso indispensabile in quanto detto personale dirigente fruisce da tale data di un trattamento economico di attività di natura provvisoria, che ha subito numerose modificazioni per effetto dei vari provvedimenti intervenuti successivamente, in attesa della definizione del nuovo ordinamento della dirigenza statale.

Ciò premesso, per quanto concerne la questione, sollevata dall'onorevole interrogante, circa la necessità di estendere lo stesso trattamento previsto dal predetto provvedimento al restante personale civile e militare dello Stato, va fatto presente che essa rientra nella problematica generale riguardante la perequazione di tutto il personale del pubblico impiego, per la cui soluzione il dipartimento della funzione pubblica sta procedendo alla istituzione di un'apposita commissione di studio, alla quale sono chiamati a partecipare rappresentanti sia dei Ministeri che dei sindacati.

Detta commissione, infatti, avrà il compito di mettere a punto uno schema di provvedimento tendente ad eliminare, per quanto possibile, le differenze tra i vari trattamenti pensionistici determinate, a parità di qualifica e di anzianità, dalle diverse date di collocamento a riposo dei pubblici dipendenti.

*Il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*  
CRINO POMICINO

(27 giugno 1988)

CALVI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* – Premesso:

che il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, ricettivo dell'accordo del comparto del personale dei Ministeri, ha attribuito alla nona qualifica funzionale elevate funzioni, tra le quali quella di sostituzione del dirigente in caso di assenza o impedimento e di reggenza degli uffici di livello dirigenziale in attesa dell'assegnazione del titolare;

che destinatario della nona qualifica funzionale è soltanto il personale della carriera direttiva, con qualifica di direttore aggiunto di divisione e di direttore di sezione con nove anni di servizio nella carriera rientrante nelle qualifiche contrattualizzate di cui alla legge n. 312 del 1980;

che i funzionari statali dei ruoli ad esaurimento, *ex* articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, sono stati sempre agganciati retributivamente ai dirigenti statali, con i quali, come lo stesso Consiglio di Stato ha acclarato nell'adunanza della commissione speciale per il pubblico impiego n. 196 del 12 dicembre 1983, esistono indubbi elementi di corrispondenza anche funzionali e che, attualmente, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 gennaio 1986, n. 9, convertito nella legge 24 marzo 1986, n. 78, il trattamento economico iniziale degli stessi costituisce addirittura il punto di riferimento retributivo del personale della nona qualifica;

che appare conveniente per la stessa pubblica amministrazione l'utilizzo adeguato, nell'interesse primario del paese, del personale delle qualifiche ad esaurimento, stante l'elevata ed ormai più che consolidata esperienza acquisita da questi funzionari, attraverso il conferimento agli stessi di compiti dirigenziali, con un sistema che si differenzi sostanzialmente da quello previsto dalla legge n. 301 del 1984, la quale ha ingiustificatamente penalizzato il personale in questione, attuando la sua iniqua equiparazione, ai fini dell'accesso alla dirigenza, a quello della settima ed ottava qualifica e finanche a personale estraneo all'amministrazione;

che siffatta soluzione sarebbe, peraltro, in linea con quella adottata già per i funzionari degli enti locali delle qualifiche apicali con il recente decreto-legge n. 271 del 10 luglio 1987, concernente provvedimenti in materia di pubblico impiego,

l'interrogante chiede di conoscere, considerati i ritardi nell'emanazione della legge di riassetto della dirigenza pubblica, quali iniziative di carattere legislativo si intenda adottare con immediatezza per conferire anche a questo personale le funzioni dirigenziali.

(4-00092)

(30 luglio 1987)

RISPOSTA. – Il Consiglio dei ministri, allo scopo di realizzare una più funzionale collocazione del personale statale inquadrato nelle qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento, ha – su iniziativa del dipartimento della funzione pubblica – approvato, nella seduta del 22 aprile 1988, un apposito disegno di legge.

Detto provvedimento, che risulta già assegnato alla Commissione affari costituzionali del Senato della Repubblica, in sede deliberante (atto Senato 989), prevede, infatti, per il personale in questione, insieme con la soppressione dei predetti ruoli ad esaurimento, anche la conservazione delle

relative qualifiche e dell'attuale progressione economica e di carriera, nonché l'attribuzione, in via prioritaria rispetto al personale inquadrato nella nona qualifica, delle funzioni vicarie dei primi dirigenti e di particolari benefici per l'accesso alla prima qualifica dirigenziale.

*Il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*  
CRINO POMICINO

(27 giugno 1988)

FLORINO. - *Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* - Premesso:

che, con circolare della direzione personale, protocollo n. 28349/87, ai sensi e per gli effetti della deliberazione n. 1 del 18 febbraio 1985, con successive deliberazioni di integrazione e modificazione, tutte riguardanti la concreta attuazione dell'accordo nazionale di lavoro di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 1983, al fine di una concreta applicazione contenuta nell'articolo 40 del medesimo decreto, l'amministrazione comunale di Napoli ha stabilito di procedere all'istruttoria ed alla definizione delle pratiche dei dipendenti interessati a ottenere l'inquadramento funzionale per le mansioni prevalenti o diverse ed effettivamente svolte per un periodo continuativo di almeno tre mesi alla data del 31 dicembre 1982;

considerato:

che, nell'ambito dell'azienda comunale, in virtù della legge n. 285, operano centinaia di giovani utilizzati nelle varie direzioni con mansioni e compiti diversi da quelli progettati ed avviati dal collocamento;

che il comune di Napoli, per le varie vacanze in organico, ha fronteggiato le carenze ed i vuoti immettendo e facendo svolgere ai giovani di cui alla legge n. 285 mansioni diverse o superiori;

che l'applicazione dell'articolo 40, con il riconoscimento delle funzioni svolte, può applicarsi solo ai dipendenti comunali che alla data del 31 dicembre 1982 le avessero espletate;

che per i giovani di cui alla legge n. 285 tale norma non è applicabile per l'assorbimento avvenuto in data successiva al 31 dicembre 1982, in tal modo penalizzando un gruppo di lavoratori che l'amministrazione ha ritenuto per capacità ed attitudini di dover utilizzare in mansioni superiori o diverse,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno predisporre un riesame della materia, con particolare riferimento alla data di assorbimento negli enti locali, stabilita nel disegno di legge ed adottata dai comuni;

nella eventuale improponibilità di attuare quanto sopra, se non si reputi opportuno invitare l'amministrazione comunale di Napoli e di altre città a predisporre delibera stralcio per i dipendenti comunali dell'ex legge n. 285, applicando norme e modalità per l'istruttoria e la definizione delle posizioni, con l'inquadramento nelle qualifiche funzionali corrispondenti ed attestanti le funzioni conferite e svolte.

(4-01270)

(9 marzo 1988)

RISPOSTA. - Va preliminarmente osservato che l'attribuzione nell'ambito del pubblico impiego di mansioni di livello superiore può, in presenza di posti vacanti di organico di corrispondente livello, essere consentita soltanto ove ricorrano condizioni di assoluta necessità.

Ciò premesso, per quanto concerne in particolare la questione dell'applicabilità della normativa di cui all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, al personale degli enti locali assunto in base alla legge n. 285 del 1977, va rilevato che, poichè detto articolo è volto a disciplinare le operazioni di primo inquadramento funzionale dei dipendenti di detti enti in servizio alla data del 1° gennaio 1983, esso non può trovare applicazione nei confronti di tale personale.

Infatti il personale assunto in base alla citata legge n. 285 ha trovato definitiva sistemazione nei ruoli dei predetti enti soltanto a seguito della legge 16 maggio 1984, n. 138, e cioè in data successiva al 1° gennaio 1983.

Al riguardo va precisato che il personale in questione è stato inizialmente assunto con contratto a termine, poi convertito a tempo indeterminato al momento del superamento degli appositi esami di idoneità previsti dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

*Il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*

CRINO POMICINO

(27 giugno 1988)

POLLICE. - *Ai Ministri della pubblica istruzione, per i beni culturali e ambientali, del tesoro, delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* - Per sapere:

1) come mai continui ad essere disattesa la norma contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 13 del 1° febbraio 1986, articolo 6, secondo comma, inerente la mobilità del personale statale che prevede avvisi pubblici e graduatorie di trasferimento, praticando tuttora comandi dal Ministero per i beni culturali al Ministero del tesoro (Direzione provinciale del tesoro) - Ministero del lavoro (uffici di collocamento) - Ministero delle finanze (uffici del registro) negli uffici periferici di questi Ministeri di Cosenza e provincia, pare per soddisfare esigenze personali più che amministrative, a danno di chi aspira con più titoli a riavvicinarsi alla propria terra e famiglia col sospetto che tali comandi, in un prossimo futuro, possano tramutarsi in sistemazione definitiva prevaricando la predetta normativa sulla mobilità; tenendo conto anche che il Ministero per i beni culturali lamenta continuamente carenza di personale soprattutto alla luce del sopravvenuto carico di lavoro in applicazione della legge n. 47 del 28 febbraio 1985 (condono edilizio), che prevede l'esame delle pratiche da parte delle sovrintendenze ai beni culturali e ambientali. Altrettanto avviene per i comandi dal Ministero della pubblica istruzione (Provveditorato agli studi) al Ministero del tesoro (Direzione provinciale del tesoro) a Cosenza;

2) se non si ritenga opportuno che il Governo, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, predisponga urgentemente un disegno di legge di sanatoria definitiva degli impiegati risultati non idonei agli esami di cui all'articolo 26-ter della legge 29 febbraio 1980, n. 33, rimasti ingiustamente esclusi dalla sanatoria parziale prevista dalla legge 27 dicembre 1984, n. 894,

che ha limitato il ripescaggio ai soli impiegati in servizio al 31 maggio 1984 e di cui hanno beneficiato i fortunati che si sono trovati in quei Ministeri (beni culturali e ambientali) che hanno tardato (volutamente?) la pubblicazione delle graduatorie relative ai citati esami, consentendo così la permanenza in servizio oltre il 31 maggio 1984, mentre gli sfortunati capitali nei Ministeri solerti nella pubblicazione di tali graduatorie sono stati licenziati.

(4-00214)

(1° agosto 1987)

RISPOSTA. - Per quanto concerne la mancata applicazione della norma sulla mobilità del personale statale, contenuta nell'articolo 6 dell'accordo intercompartimentale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, si fa presente che proprio in relazione ai criteri stabiliti dal predetto articolo sono state previste precise disposizioni attuative negli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, recettivo dell'ultimo accordo relativo al comparto del personale dei Ministeri. Si deve inoltre aggiungere che la necessità di procedere alla menzionata mobilità è stata ribadita anche dall'articolo 24 della legge finanziaria 1988 (legge 11 marzo 1988, n. 67).

Va in ogni caso rilevato che il principio in questione non ha trovato finora attuazione a causa delle difficoltà conseguenti alla rideterminazione delle piante organiche, a sua volta subordinata alla definizione dei cosiddetti «carichi funzionali» di lavoro.

Circa poi la opportunità di predisporre un disegno di legge governativo finalizzato alla sistemazione degli impiegati risultati non idonei agli esami previsti dall'articolo 26-ter della legge 29 febbraio 1980, n. 33, rimasti esclusi dalla sanatoria di cui alla legge 27 dicembre 1984, n. 894, che ha limitato il beneficio ai soli impiegati in servizio alla data del 31 maggio 1984, si precisa che proprio durante l'iter parlamentare della citata legge n. 894 del 1984 (resoconto Senato n. 260 del dicembre 1984) venne respinto un emendamento volto a sopprimere il riferimento alla data del 31 maggio 1984 entro cui i predetti impiegati dovevano essere in servizio per avvalersi della normativa di cui alla legge medesima.

In relazione a tale motivo si ritiene pertanto che non si possa procedere ad una riconsiderazione del problema di cui si tratta.

*Il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*  
CRINO POMICINO

(27 giugno 1988)

POLLICE. - *Al Ministro dei trasporti.* - Premesso:

che l'aeroporto di Trapani è un aeroporto militare aperto al traffico civile e gestito dal Ministero dei trasporti con esercente ATI (Alitalia);

che dal 27 marzo 1988 è previsto l'utilizzo dell'ATR 42, lungo le rotte Roma-Trapani-Pantelleria e viceversa, in sostituzione del DC 9;

che quanto previsto, se pur garantisce più frequenze lungo le rotte che servono Trapani e Pantelleria (isola minore), bloccherà lo sviluppo al quale era avviato lo scalo (110.000 passeggeri trasportati nel 1987 contro i 57.000 del 1983, con un incremento dell'89 per cento), perchè verranno offerti meno posti e non sarà consentito il trasporto delle merci, per cui nel periodo

estivo si riproporrà la strozzatura esistente fino al giugno 1984, quando si operava su Roma-Trapani con i DC 9 e su Trapani-Pantelleria con gli F 27, l'interrogante chiede di sapere:

se non sia opportuno mantenere in linea il DC 9 che garantisce maggiore affidabilità, tempi di volo e capacità ottimali rispetto all'ATR 42;

se non sia necessario comunque adeguare le frequenze e gli orari.

(4-01309)

(16 marzo 1988)

RISPOSTA. - La programmazione estiva 1988 prevede un duplice collegamento aereo giornaliero Roma-Trapani-Pantelleria e viceversa, operato con aeromobile ATR42, ed un collegamento giornaliero Palermo-Pantelleria e viceversa, operato con aeromobile DC9.

Per il mese di luglio è altresì prevista una frequenza bisettimanale con aeromobile DC9 per il collegamento Trapani-Roma, che assumerà cadenza giornaliera nel mese di agosto.

L'utilizzazione dell'ATR42 ed il relativo raddoppio di frequenze rispondono ad una precisa necessità dell'utenza, che ha così facoltà di scegliere la collocazione oraria ritenuta maggiormente aderente alle proprie esigenze.

In sede di dibattito per l'approvazione della programmazione estiva, presenti i rappresentanti della regione Sicilia, fu in effetti considerata la diminuzione di offerta posti conseguente all'introduzione di un aeromobile meno capace del DC9 e, pur senza considerare i citati voli di picco estivo, fu evidenziato che tale scelta costituisce un fatto sperimentale ed è diretta a verificare la migliore soluzione possibile.

L'impiego di aeromobili a maggiore capacità e l'utilizzo dell'ATR42 per collegamenti a più corto raggio non vengono quindi aprioristicamente esclusi, ma sono legati alla verifica della risposta dell'utenza all'attuale assetto della programmazione.

Per quanto concerne la collocazione oraria, va segnalato che allo stato attuale, non essendo ultimato l'impianto di segnalazione degli ostacoli sull'aeroporto di Pantelleria, non è programmabile un volo di rientro in ora più tarda.

Definitiva e più soddisfacente soluzione al problema verrà ovviamente data allorché l'aeroporto di Pantelleria sarà agibile in ore notturne: l'attività giornaliera avrà inizio di primo mattino da Pantelleria verso Trapani, con prosecuzione verso Roma, per concludersi nuovamente a Pantelleria in tarda serata.

*Il Ministro dei trasporti*

SANTUZ

(2 luglio 1988)

ROSATI. - *Ai Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.* - Per conoscere:

quale valutazione diano, da un punto di vista di coerenza con le norme che regolano l'attività bancaria in merito alla tendenza di numerosi istituti di credito ad «appaltare» lo svolgimento di servizi propri dell'azienda creditizia,



affidandolo a società che, per quanto costituite su iniziativa di istituti di credito, singoli o consorziati, non possiedono le caratteristiche proprie delle banche e non sottostanno alla relativa disciplina;

in particolare, se non ritengano configurarsi nelle situazioni così determinate una violazione delle condizioni di segreto stabilite dalla legge bancaria (articolo 10) a carico di ogni singola azienda per quanto attiene a «tutte le notizie, le informazioni, i dati riguardanti le aziende di credito»;

se a tale riguardo non considerino del tutto insufficiente il vincolo della «riservatezza» che è contenuto in taluni degli statuti delle società e dei consorzi sopra richiamati, quando dati ed informazioni concernenti l'attività bancaria (tenuta dei conti, assegni ed altri documenti) escono dalla banca per essere trattati da una diversa istituzione la cui natura è differente da quella di un'azienda di credito, la cui composizione registra anche presenze distinte da quelle delle banche costituenti e la cui collocazione rispetto al rapporto banca-clienti non può che configurarsi se non come «terzo»;

se attribuiscono rilievo, di fronte ad un così palese pericolo per il segreto bancario, alla constatazione del ricorso - da parte dei promotori delle citate società - ad una disciplina contrattuale diversa da quella degli addetti alle banche per gli operatori addetti alla elaborazione dei dati ed alla prestazione dei servizi gestiti dalle società più volte richiamate (applicandosi per tali addetti, in prevalenza, la normativa del contratto del commercio, vengono meno le garanzie di carattere soggettivo collegate agli obblighi contrattuali del settore del credito; nessuna responsabilità in ordine al segreto bancario può essere infatti attribuita a chi lavori sotto la disciplina del settore del commercio o dell'industria e la situazione si fa ancora più confusa quando, all'interno di una società di servizi, convivono operatori con differente disciplina contrattuale, vincolata al segreto quella dei bancari, non vincolata quella degli addetti al commercio);

se abbiano rilevato che, in virtù della costituzione delle società di servizi o delle formule consortili di cui trattasi, gli istituti bancari interessati si mettono nella condizione di poter usufruire (indirettamente quanto alla forma, ma non certo quanto alla sostanza) di congrue agevolazioni fiscali, contributive e contrattuali (ad esempio contratti di formazione e lavoro) non destinate originariamente al sostegno del sistema bancario;

se non ravvisino nella tendenza al ricorso a forme di rapporto privato, congiunto alla conseguente spinta all'accentramento delle gestioni, qualche minaccia al carattere peculiare delle istituzioni bancarie più legate alla dimensione territoriale locale come, in primo luogo, le casse di risparmio e un incentivo alla progressiva perdita della loro fisionomia di aziende di credito di diritto pubblico senza fini di lucro;

se, tutto ciò considerato, non ritengano di rassicurare la opinione pubblica, i risparmiatori ed i sindacati dei lavoratori bancari, attivando tutte le garanzie idonee ad impedire che l'attuazione dei processi di modernizzazione, come quelli informatici, comporti uno snaturamento dell'attività bancaria, con l'attenuazione del relativo segreto ed una alterazione del tessuto popolare del credito che costituisce una delle peculiarità positive della realtà economica italiana.

(4-01131)

(17 febbraio 1988)

RISPOSTA. - Si osserva, preliminarmente, che la vigente normativa in materia di partecipazioni bancarie (delibera CICR del 28 gennaio 1981)

consente tra l'altro alle aziende di credito di acquisire interessenze in enti od organismi aventi per scopo l'espletamento di attività collaterali o strumentali all'attività bancaria.

Nel corso degli anni numerose aziende di credito hanno adottato - in base alle autonome valutazioni dei competenti organi - soluzioni organizzative comportanti cessioni ad organismi partecipanti di talune attività di carattere meramente strumentale rispetto a quella creditizia, come per esempio l'elaborazione dati, l'attività immobiliare, la marcatura documenti, eccetera.

Nel rispetto della richiamata autonomia decisionale, la Banca d'Italia, interpellata sulla questione, ha fatto presente di non aver ostacolato tale tendenza nel presupposto che le scelte organizzative prospettate dalle banche fossero preordinate al fine di incrementare l'efficienza e l'economicità della loro attività, assecondandone, nel contempo, la struttura di gruppo, onde conservare le loro capacità concorrenziali.

Infatti l'organo di vigilanza, nel valutare le istanze delle aziende di credito in materia di partecipazioni, verifica tra l'altro che:

l'intervento sia contenuto entro il limite costituito dai mezzi patrimoniali della banca;

l'operatività della società partecipanda sia riconducibile nell'ambito delle attività collaterali o strumentali a quella bancaria;

la complessiva situazione tecnica aziendale sia tale da consentire l'investimento.

Per quanto concerne, inoltre, la possibile violazione del segreto bancario a seguito dell'appalto a terzi di servizi bancari, si precisa che recenti orientamenti giurisprudenziali attribuiscono al mancato rispetto di tale istituto una rilevanza esclusivamente civilistica, qualora si verificassero danni riconducibili alla violazione del segreto bancario da parte dell'azienda di credito; l'obbligo di riservatezza trova quindi fondamento nell'uso contrattuale ormai consolidato, che obbliga la banca a tenere riservate le notizie fornite dalla clientela che su tale dovere di segretezza fa affidamento.

In ordine a tale aspetto la Banca d'Italia ha, altresì, evidenziato che al di fuori del sistema bancario operano già società finanziarie che svolgono attività per le quali si pongono gli stessi problemi di tutela della riservatezza delle notizie fornite dalla clientela.

*Il Ministro del tesoro*

AMATO

(30 giugno 1988)

---